

388755

N. 629
ex Libardo M. Antonietta

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 5268

Brindisi 15 OTT. 1973

Ufficio Inquilinato

-AL SIG. Monaco Francesco

Corte Imp. Adriano-Lotto 16-B/6

BRINDISI

OGGETTO: Assegnazione di ^{cambio di} alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un ^{in cambio} alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in Corte Imp. Adriano Lotto 16 scala B interno 6.-

Detto alloggio è composto di vani utili == oltre gli accessori equivalenti a vani legali ==.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 31.499= come appresso dovuto:

- a)- mensilità di fitto e servizi dal 1/11/1973 al 30/11/1973
£. vano x vani £. 7.833
b)- canone consumo acqua normale e fogna.. " 800
c)- contributo nelle spese di illuminazione
delle scale..... " 200
d)- imposta registraz. ecc. (il 4% su a)... "

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 8.833

e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)" 17.666

f)- Deposito spese contrattuali....." 10.000=

TOTALE.....£. 31.499

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.-

Si avverte che, in virtù dell'art. 12 commi 4° e 5° della Legge 23/5/1964, n. 655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato ed abitato a pena di decadenza entro il 30/10/1973, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.-

Non presentandosi entro il 30/10/1973, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

~~(G. DE VITO)~~ ~~(G. VALLARINO)~~

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

SC/mo.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed ilSig. MASTROKILLI Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/B del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.992 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

IL DENUNZIANTE (7)
(Com.te) Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO 1960 19 al N. 112

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 10.000.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. MASTROKILLI Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/B del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.922 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 AGO 1960

IL DENUNZIANTE (7)
(Com.te) Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960 19 al N. 111

col. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 10.000.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti o indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il
Sig. MASTRORILLI Antonio
convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10.8. 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/B del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Imp. Adriano

Durata della locazione: dal 10.8.1958 al 10.8.1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.992 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1959



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 24 AGO 1959 19 al N. 887
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL DIRETTORE
Giuseppe Calasso

ai sensi dell'art. 14 della legge del registro -

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo:
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. Mastronilli Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 69 del 16° lotto.
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via J. Adriano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.920 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

28 LUG. 1958

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

29 LUG. 1958

vol. 11 foglio registro 11, ed esatte lire 11.111

(*) Bollo a calendario.

IL PROSECUTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidentedell' I. A. C. P.dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenticonvenzioni fra ess o denunziant e (3) ed ilSig. LIBARDO ANTONIO..... hanno avuto
..... convenzioni che (4)esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/B del 16° lotto
..... di Case Popolari nel Comune di BRINDISIDurata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964Corrispettivi pattuiti: L. 6023 mensili anticipateReddito catastale esclusa la rivalutazione L.I. 496Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.BRINDISI27 AgostoA addìRegistrata la presente denuncia, addìcol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecento

IL CASSIERE

(*) Bollo CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 29-12-1973, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(note)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. LIBARDO ANTONIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/6 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6.023 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 289.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 al N. 2463

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire seutodici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE RLEGENTE

Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Sig. Libardo Antonio Meris

nato il 27-5-1895

atto n. 307 Parte I Serie A

nel Comune di Brindisi

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal la nascita

ed abitante in Via di Murattolo 15

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Defetto
Brindisi, li 11/1/1961

IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFE

(dr. Francesco Catulo)

Catulo





I. A. C. P. - Brindisi

15 MAR. 1961

PROT. N. 4611

629

Spett./le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto MASTRORILLI Antonio di Biagio as-
segnatario in locazione di un alloggio di Vs. pro-
pietà nello stabile sito in Via Imperatore Adriano
lotto 16 scala B interno 6, in seguito al suo tras-
ferimento di autorità da Brindisi a Bari, si dichia-
ra rinunciatario del sopracitato appartamento.

1. *Lusitana carolinensis*
a Libardo Maria A.
per sentire chi è il
vero debitore -

Si prega la cortesia di codesta Direzione di voler
rimborsare al sottoscritto il deposito cauzionale
corrispondente a 3 mensilità di fitto pari a lire
19.800.

Con la speranza che codesta Direzione voglia prendere in benevole considerazione e di voler provvedere con sollecitudine alla rimessa, tenendo presente che il sottoscritto per il trasferimento della sua famiglia ha dovuto spendere qualche soldo in più restando in stretto bisogno.

Con osservanza

Molfetta 13 marzo 1961

Si prega la corrispondenza di volerla indirizzare
al seguente indirizzo: Mastroianni Antonio Via Cap.
De Candia n. 96. Molfetta (Bari)

è debitrice per i mesi
di Nov. e Dic. 1960 di
L. 13.500 =

$$\begin{array}{r} 19.800- \\ 13.500 \\ \hline 5.300 \end{array}$$

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot.n. 3107
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 8 APR. 1957

AL SIG. Montanelli Antonio
Via Ratto N° 18
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Imperatore Adriano lotto 15° scala B interno 6. =

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.20. =

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. 27.400 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 APR. 1957</u>	al	<u>10 MAG. 1957</u>
£. <u>1410</u>	vano x vani <u>4.20</u>	£.	<u>5922</u> =
b) - canone consumo acqua normale	"		<u>450.</u> =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	"		<u>50.</u> =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			<u>19800</u> =
e) - deposito spese contrattuali	"		<u>I .000.</u> =
f) - I.G.E. 3% su a)	"		<u>178</u> =
T o t a l e		£.	<u>27.400</u> =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 17 APR. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

13/12/56

286
17-58

172

- ALLO SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO PER
LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I
=. = . = . = . = . = . = . =

Il sottoscritto MASTRORILLI Antonio di Biagio
residente in Brindisi alla Vico Rotto n.19, si ono
ra ripresentare domanda a codesto On.le Istituto
affinchè voglia concedergli in locazione semplice
un appartamento alla Via Imperatore Adriano, giusta
bando di concorso emanato in data 22.11.1956.=

Lo scrivente fa inoltre presente che i document
ti di rito trovansi presso codesto spett/le Istitut
to avendo partecipato nei precedenti concorsi del
I7° e I8° lotto - di Via Sicilia - Via Calabria.=

Inoltre prega ancora codesto Istituto di voler
esaminare coscientemente la sua domanda vivendo lo
stesso in condizioni disagiati, le quali possono
riscontrarli nei documenti già presentati per i mo-
tivi innanzi citati.=

Sicuro di un benevolo esame, distintamente ring
razia ed ossequia.=

(MASTRORILLI Antonio)

Brindisi, li 12/12/1956= *MASTRORILLI Antonio*

Alligo alla presente vaglia da £.1.000.= (lire mille)



cla

E. G. Moore 16

REPUBBLICA ITALIANA

DIRITTI SEGRETERIA

10

COMUNE di MOLLETTA

L. 25

Comune di Mollatta

Pro Discoccupazione e Istituzioni Cittadine

IL CAPO SEZ

Care Polaris

Molfetta,

30-10-56

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

BISCEGLIE

Mod. 103 N. 10507

Diritti L. 240

V. NEGATIVO

Di incassato per uso case popolari
BISCEGLIE 31 OTT 1956

IL PROCURATORE SUPERIORE





4886

MUNICIPIO DI BRINDISI



UFFICIO ANAGRAFE



IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Sig. Bartronilli Antonio
 nato il 12. 12. 1927 nel Comune di Puro di Tuglio
1936
 risulta iscritto in questo registro di popolazione dal
 ed abitante in Via Ratto N. 1

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Rep.

Brindisi, li 20. 10. 1956



IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE
 (Cav. Teodoro Carella)

Spaullo



CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) Generale e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di ^(b) *Trani*

Al nome di ^(c) *Mastromilli Antonio*

(di o fu) ^(d) *Biagio* e (di o fu) ^(e) *Del Vecchio Anna*

nato il *3-12-1928* in *Buovo di Puglia*

Provincia (o Stato) ^(f) di *Bari*

sulla richiesta di ^(g) *esso interessato*

per ^(h) *uso emi compete*

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: ⁽ⁱ⁾

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRANI
NULLA

29 OTT. 1956



IL SEGRETARIO

[Signature]



V.° si legalizza la firma del
Segretario *et. Piccolo*
Trani, *29 OTT. 1956*

IL SEGRETARIO CAPO

[Signature]

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abilitazione o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta LIBARDO ANTONIAMARIA, dichiara sotto la sua personale responsabilità, di abitare alla Via De' Muscettola n.15 da oltre due anni.

In Fede

Libardo Antonia Maria

N° 629
ex Libando M. Antonietto

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N.

Brindisi, li

SEZIONE: Amm/va. -

AL SIG.

Monaco Francesco
Viale Superiore Adriano - lotto 16 - B/6
BRINDISI

OGGETTO: Cambio di intestazione
di alloggio in locazione semplice-
~~~~~

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato  
concesso il cambio di intestazione di un alloggio in locazione nel-  
lo stabile di proprietà di questo Istituto, sito in Viale Superiore Adriano  
lotto 16 scale B interno 6

Detto alloggio è composto di vani utili 1 oltre gli  
accessori equivalenti a vani legali 1

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-  
tuto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello  
allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di Li-  
re \_\_\_\_\_ come appresso dovuto:

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| a)-mensilità di fitto e servizi dal <u>1/11/73</u> al <u>30/11/73</u> |                  |
| £. <u>1</u> vano x vani <u>1</u> .....                                | £. <u>7.833</u>  |
| b)-canone consumo acqua normale e fogna .....                         | " <u>800</u>     |
| c)-contributo nelle spese di illuminazione delle<br>scale .....       | " <u>200</u>     |
| d)-imposta registrazione, ecc. il 4% su a) .....                      | "                |
| TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO .....                                    | £. <u>8.833</u>  |
| c)-Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) .....            | £. <u>14.666</u> |
| f)-Deposito spese contrattuali .....                                  | £. <u>5.000</u>  |
| TOTALE .....                                                          | £. <u>31.499</u> |

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provviso-  
rio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto  
all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli at-  
ti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario defini-  
tivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di  
consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 30/10/73 corrente, sarà di-  
chiarata rinunciataria al cambio di intestazione dell'alloggio. i

IL PRESIDENTE

(~~Gr. Uff. Com. to U. G. VALLARINO~~)

(Aut. Raffaele Fisehetti)

PA/MI/ta. -  
~~~~~


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 4192

Brindisi, lì

9.8.61

AL SIG.

Ribanda M. Antonia

Lotto 16° Scala B Int. 6

Via

M. Adriano

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.134 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4,20 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.854 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.134</u> vano per vani <u>4,20</u>	£. <u>6.023</u>
b- Canone consumo acqua normale.....		£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....		£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....		£. <u>181</u>
		<u>6.854</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



[Handwritten signature]

ISTITUTO ENTE AUTONOMO CASE

POPOLARI

BRINDISI

Nei sottoscritti facciamo presente che anni fa codesto Ente
concesse in affitto un appartamento sito in Vice Orazio Flacco 2/6
a nostra madre LIBARDO Antonietta.

Peichè la predetta è deceduta, pregheremo la s.v. che detto appar-
tamento venisse intestato a nostre fratelli MONACO Francesco.

Sicure di un benevole accoglimento, ci firmiamo attestando
la rinuncia a favore di nostre fratelli.

MONACO Cesime Monaco Cesime

MONACO Lidia Monaco Lidia

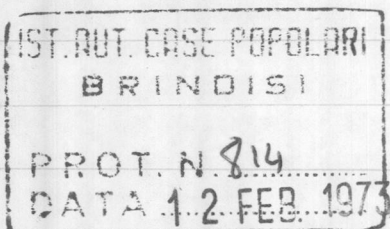
MONACO Francesca Monaco Francesca

MONACO Giuseppina Monaco Giuseppina

MONACO Italo Monaco Italo

MONACO Liliana Monaco Liliana

Brindisi, li 27/I/1973



Scheda n. 629 Case Popolari Locazione n. 16:
Cauzione Costituita di
Prelud. n. di

[Handwritten signature and stamp]

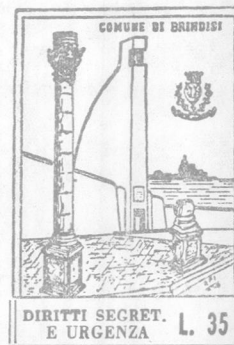


COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia di ella def. Rinaldo Antonio residente in
Brindisi in via o Flauto 31 è composta come segue



N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1		Stefano Antonio Antonio	Brindisi	17	2	1891	24	2	1955	
2		Rinaldo Antonio	"	24	5	1895	20	10	1961	
3		Stefano Francesco	"	2	1	1919				
4		Giuseppe	"	11	2	1921	5	11	1962	
5		Ernesto	"	11	7	1923				cy in altra c
6		Giulia	"	24	5	1925				cy in altra c
7		Francesca	"	16	1	1929				cy in altra c
8		Giuseppe	"	25	2	1931				cy in altra c
9		Stefano	"	13	2	1933				
10		Giulia	"	16	2	1934				

La qualifica di « Capo Famiglia » è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia

Brindisi,

L'IMPIEGATO ESTENSORE

Punzio

IL SINDACO

CAPO RIPARTIZIONE
Stato Civile e Anagrafe delegato
(Dott. Franco Stabili)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----O-----

Prot. n° 3520

Brindisi, li 14 GEN. 1961

Uff. Amm.vo

Al Sig.

LIBARDO Antonia *marile*

Via

n°

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gi in locazione semplice.-

BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato conces-
so un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Isti-
tuto, sito in Via Imperatore Adriano, lotto 16 scala 8 interno 6.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accesso-
ri equivalenti a vani legali 4,20.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 29.000
come appresso dovute:

- | | | | |
|---|--------------------|----|--------------------|
| a) - Mensilità di fitto e servizi dal | <u>10. 1. 1961</u> | al | <u>10. 2. 1961</u> |
| £. <u>1.410</u> vano x vani <u>4,20</u> | | £. | <u>5.932</u> |
| b) - Canone consumo acqua normale..... | " | | <u>500</u> |
| c) - Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale..... | " | | <u>150</u> |
| d) - I.G.E. 3% su a)..... | " | | <u>178</u> |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...£. 6.750

- | | | |
|--|---|---------------|
| e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).... | " | <u>20.250</u> |
| f) - Deposito spese contrattuali..... | " | <u>2.000</u> |

TOTALE.....£. 29.000

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di conse-
gna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il subito corrente, sarà dichiarata
rinunciataria dell'alloggio.-

[Signature]
IL PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Dc.

*Bollettino versam. n° 44
del 16. 1. 1961 di £ 29.000*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

x Libardo Antonia Maria

I. A. C. P. - Brindisi	
14	GEN. 1961
PROT. N.	3520

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

La sottoscritta LIBARDO ANTONIA MARIA, residente in Brindisi alla Via De' Muscettola n.15 -avendo allogata la propria famiglia in una abitazione cadente- prega vivamente codesto Istituto volerle assegnare un appartamento.

Alliga alla presente n.1 vaglia di L.600; la situazione di famiglia vistata dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; certificato di nascita; dichiarazione del proprietario di casa.

Certa di ottenere quanto sopra, ringrazia ed ossequia.

(LIBARDO ANTONIA MARIA)

Libardo Anton Maria

*Restato annesso
di f. 6002
in 19-1-1961
Spunk*

*moviso per il mese
di Nov. e Dic.*

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

BRINDISI

Si certifica

che, le persone retro indicate non figurano tassate agli effetti della imposta Complementare nè risultano iscritte nei registri dei possessori di Fabbricati del Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso alloggio.

Brindisi, 14 GEN. 1961



P. IL DIRETTORE

Il Capo Redattore

[Handwritten signature]

Mod. 103 n. 6255.
Esatte L. 240 -
IL COMPILATORE *[Handwritten signature]*